



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, Giancarlo SERAFINI, POLI BORTONE,
FIRRARELLO, POSSA, DE ECCHER e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2008

Legge quadro sulla qualità architettonica

ONOREVOLI SENATORI. - La qualità urbana ed architettonica è una componente non trascurabile della qualità della vita nelle città. Essa è oggetto di grande attenzione da parte della cultura e delle politiche dei Paesi dell'Unione europea, nella consapevolezza che è un valore che appartiene alla collettività e pertanto di preminente interesse pubblico.

Il controllo, infatti, della qualità architettonica da parte dell'ente pubblico trova il fondamento istituzionale in numerose disposizioni legislative e di principi:

a) nell'articolo 9 della Costituzione («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»), con il quale si richiama il concetto di qualità della ideazione e costruzione architettonica: una qualità riconosciuta come questione di pubblico interesse, perché capace di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini;

b) nella direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, ora abrogata, secondo la quale: «la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano, nonché del patrimonio collettivo e privato, rivestono interesse pubblico»;

c) nella risoluzione del Consiglio dell'Unione europea, del 12 febbraio 2001, sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, secondo cui: «l'architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi; essa rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani»;

d) nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che affida alle amministrazioni pubbliche compiti di tutela e valorizzazione del paesaggio (articolo 131), nonché di diffusione della sua conoscenza (articolo 119).

La qualità architettonica costituisce, dunque, parte integrante dell'ambiente tanto rurale, quanto urbano, nel senso che «un'architettura di qualità, migliorando il quadro di vita ed il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o urbano, può contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonché alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale e allo sviluppo economico regionale» (dalla citata risoluzione del Consiglio sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale).

La cultura giuridica sull'architettura italiana, da oltre vent'anni, ha iniziato ad affrontare il tema del controllo pubblico della qualità architettonica e degli strumenti idonei alla sua attuazione. Il dibattito tuttora in corso ha reso evidente la necessità di una tutela giuridica ancor più adeguata ed efficace di questa materia, tale da garantire forme più confacenti ed opportune di conservazione e di valorizzazione.

Il presente disegno di legge, pertanto - nell'ambito dei compiti istituzionali affidati alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e relativi alla promozione della cultura architettonica ed urbanistica - si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni, dei professionisti e di tutti coloro che operano nel settore, sul tema della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, del raggiungimento di più elevati *standard* di progettazione e di realizzazione delle

opere pubbliche e delle infrastrutture, in grado di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività.

E ciò è possibile nella misura in cui la questione dell'architettura contemporanea viene legata, nell'ordinamento del diritto, alla verifica della sussistenza - dal punto di vista giuridico - di qualche forma di tutela. Tale tutela viene specificata per la prima volta con la riforma ministeriale del 1998 e quella del 2004 relative alla nuova area di competenza: quella dell'arte e dell'architettura contemporanea.

Nella relazione motivante il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si legge infatti che queste nuove aree di competenza sono frutto dell'idea «che alla fondamentale funzione di salvaguardia della nostra eredità culturale debba accompagnarsi quella del sostegno alla formazione e diffusione di nuove testimonianze della sensibilità creativa della nostra epoca».

Al contrario, purtroppo, in questi ultimi anni, i nuovi agglomerati urbani si caratterizzano in particolare per un'architettura irrecuperabilmente antiquata e modesta, quasi a testimonianza di un problema culturale ed etico che ci allontanerebbe, comunque, dallo sforzo comune di sentirsi effettivamente parte di una cultura europea condivisa.

A fronte perciò della compromissione del territorio e dei suoi valori paesaggistico-ambientali diffusa ormai in gran parte del paese, frutto talora di interventi architettonici e urbanistici disinvolti ed atipici, è indispensabile ribadire il valore culturale dell'architettura, riconoscendone il ruolo basilare nell'ambito della corretta gestione del territorio e nella definizione dei contesti storici, ambientali e sociali.

Il perseguimento di queste finalità vede coinvolte in via primaria le amministrazioni pubbliche statali, in specie il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed assume, nei confronti delle regioni e degli altri enti lo-

cali, il carattere di una disciplina che valga ad individuare i principi fondamentali, nel quadro di una normativa articolata ed indirizzata a fissare le modalità operative più idonee a favorire la qualità architettonica del costruito ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, nel richiamare l'articolo 9 della Costituzione, evidenzia la precipua finalità del disegno di legge, che è quella di promuovere e tutelare la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui si riconosce particolare rilevanza pubblica.

L'articolo 2 precisa la nozione di «qualità architettonica».

L'articolo 3 individua gli obiettivi fondamentali da perseguire, i quali consistono:

a) nell'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, con riferimento anche agli interventi di riqualificazione.

b) nel ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero;

c) nella partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;

d) nell'ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;

e) nell'individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico;

f) nella promozione dell'alta formazione e della ricerca;

g) nella conservazione, gestione e valorizzazione degli archivi di architettura contemporanea;

h) nella piena attuazione e valorizzazione del principio di accessibilità quale criterio progettuale.

Questi compiti sono stati affidati in primo luogo alla DARC, la direzione generale per

l'architettura e l'arte contemporanee, istituita con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.441 del 29 dicembre 2000. All'interno di questa direzione generale esiste un servizio architettura e urbanistica che opera tra l'altro, in due aree tematiche: la promozione della progettualità contemporanea e la tutela dell'architettura degli ultimi cinquanta anni.

L'articolo 4, in particolare, è volto all'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale, e punta a favorire il ricorso allo strumento del concorso di idee o progettazione, riconosciuto come importante occasione di confronto e competizione tra idee e soluzioni progettuali, e quindi come garanzia di qualità dei risultati.

A tale fine viene istituito un fondo per il finanziamento delle spese, cui possono attingere i soggetti pubblici che, pur non essendovi tenuti, ricorrono allo strumento del concorso di idee o di progettazione. Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti saranno definiti da un comitato tecnico paritetico, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata. L'articolo 5 prevede che i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti si impegnino a ricorrere direttamente al concorso di idee o progettazione, per le opere di rilevante interesse architettonico di propria competenza e, su richiesta, per le opere di rilevante interesse architettonico delle altre amministrazioni competenti. Le regioni invece individueranno le opere per le quali ricorrere al concorso di idee o progettazione nell'ambito dei rispettivi programmi triennali delle opere pubbliche.

All'articolo 6 è prevista l'attivazione delle procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea, utilizzando in modo più esteso lo strumento della dichiarazione di importante carattere artistico già prevista dall'articolo 20 della legge 22 aprile

1941, n. 633, sul diritto d'autore. La dichiarazione può essere rilasciata d'ufficio o su proposta delle regioni e degli enti locali, dal Ministero per i beni e le attività culturali per quelle opere di architettura contemporanea che vengano ritenute particolarmente significative ed eventualmente meritevoli di erogazione di contributi finalizzati alla conservazione. Per rendere omogenee le valutazioni è prevista la definizione concertata di criteri e *standard*. Comunicata al proprietario o al possessore dell'opera e all'autore, la dichiarazione viene altresì portata a conoscenza del comune ove l'immobile ha sede. Eventuali modificazioni sulle opere che sono state oggetto della dichiarazione, dovranno essere comunicate al Ministero, che, verificata la permanenza dell'importante carattere artistico, in caso di esito negativo della verifica, revoca la dichiarazione.

Gli articoli 7 e 8 del provvedimento prevedono rispettivamente il rilascio di riconoscimenti e l'erogazione di contributi economici. I riconoscimenti sono destinati a quegli enti pubblici e soggetti privati che si siano distinti nel commissionare, ideare o realizzare progetti e opere di particolare qualità architettonica e urbanistica. Le opere dichiarate di importante carattere artistico, realizzate da più di dieci anni, potranno fruire di contributi per lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione o consolidamento.

L'articolo 9 disciplina la pubblicità delle opere di architettura contemporanea, prevedendo l'accessibilità alle informazioni in via telematica, nell'ambito di un sistema a rete che collegherà il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee nei settori dell'architettura e dell'urbanistica con le corrispondenti strutture esistenti o che nasceranno nelle regioni.

Viene anche previsto che gli edifici di nuova realizzazione, o che a seguito di interventi di ristrutturazione siano stati dichiarati di particolare valore artistico, ai sensi dell'articolo 6, dovranno riportare in evidenza l'indicazione del nome del progettista, del

committente, dell'esecutore delle opere e il riferimento alla dichiarazione.

L'articolo 10, dispone che - previe intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - i Ministeri promuovano iniziative di alta formazione e di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica ed urbanistica. Per l'alta formazione è previsto, altresì, il coinvolgimento degli ordini professionali.

All'articolo 11 vengono precisati i compiti che - nel settore dell'architettura e dell'urbanistica svolgerà il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in collaborazione con le omologhe strutture regionali.

In particolare, esso provvederà a:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti oltre a quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b) promuovere, d'intesa con le regioni ed in collaborazione con le università e gli enti locali, la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;

c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe;

d) favorire ed incoraggiare la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

L'articolo 12 prevede la stesura, nonché le modalità di aggiornamento, del Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza uni-

ficata, per individuare le linee prioritarie di intervento ai fini della legge. Il Piano rappresenta, dunque, un'importante opportunità di affermazione e di concretizzazione dei principi fondanti della presente legge, volti a ribadire l'interesse della collettività per la qualità architettonica nelle opere pubbliche e nelle infrastrutture.

Altro dispositivo utile al perseguimento delle finalità di cui al presente disegno di legge, è la Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, prevista all'articolo 13. Costituita dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dalle regioni, la Fondazione rappresenta per gli stessi e per gli altri soggetti pubblici e privati partecipanti un centro di elaborazione, di propulsione d'idee, di criteri e metodologie per le attività dettamente previste nel testo di legge, fornendo altresì attività di consulenza.

Le modalità di costituzione e di conferimento di beni e attività, nonché la gestione, il controllo e i criteri di partecipazione alla Fondazione degli altri soggetti pubblici e privati, sono definiti dallo statuto della Fondazione, che è approvato con decreto interministeriale.

All'articolo 14, sono introdotte modifiche alla citata legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, in modo da assicurarne l'applicazione ai progetti di architettura, determinando la possibilità di un'effettiva tutela per i progettisti.

L'articolo 15, introduce alcune modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di armonizzarne alcune disposizioni con gli obiettivi che persegue la presente iniziativa legislativa.

L'articolo 16 fa salva la potestà legislativa esclusiva statutariamente spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 17 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, la Repubblica, con la presente legge, promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica.

2. Le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione)

1. Per qualità architettonica si intende l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera e che garantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Art. 3.

(Principi fondamentali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi:

a) l'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, con riferimento anche agli interventi di riqualificazione;

b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero;

c) la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;

d) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;

e) l'individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico;

f) la promozione dell'alta formazione e della ricerca;

g) la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura contemporanei;

h) la piena attuazione e valorizzazione del principio di accessibilità quale criterio progettuale.

Art. 4.

(Incentivazione della qualità del progetto)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo di 3,5 milioni di euro per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale.

2. Possono fruire del finanziamento di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa

con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è istituito un comitato tecnico paritetico con il compito di definire criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, una spesa di 3,5 milioni di euro annui.

5. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, una spesa di 15.000 euro annui.

Art. 5.

(Ideazione e progettazione di opere architettoniche)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, ricorrono al concorso di idee o di progettazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i programmi triennali di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle soprintendenze competenti, ai fini dell'individuazione delle opere di rilevante interesse architettonico.

2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1, in sede di approvazione del programma triennale previsto dall'articolo 128 del citato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere per le quali ricorrere al concorso di idee o di progettazione.

3. I Ministeri di cui al comma 1 possono provvedere altresì all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure restano a carico delle amministrazioni richiedenti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

Art. 6.

*(Opere di architettura contemporanea
di particolare valore artistico)*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune, provvede, sulla base dei criteri e degli *standard* di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera ed è comunicata al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le modificazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate, permanga il particolare valore artistico. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.

Art. 7.

*(Riconoscimenti ai progetti ed alle opere di
qualità architettonica o urbanistica)*

1. Possono essere conferiti riconoscimenti, di carattere non economico, ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissio-

nato, ideato o realizzato progetti ed opere di rilevante interesse architettonico, opere dichiarate di particolare valore artistico e urbanistico ai sensi dell'articolo 6, o comunque ad iniziative di rilevante qualità architettonica e urbanistica.

Art. 8.

(Contributi economici alle opere di architettura contemporanea)

1. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere architettoniche che siano state dichiarate a norma dell'articolo 6 e realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse disponibili.

2. La revoca della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 3, comporta la restituzione del contributo di cui al comma 1.

Art. 9.

(Pubblicità delle opere di architettura contemporanea)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni curano, anche in via telematica, la predisposizione, l'aggiornamento e l'accessibilità al pubblico degli elenchi delle opere dichiarate ai sensi dell'articolo 6 e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all'articolo 7.

2. Le regioni istituiscono apposite strutture per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le quali operano in collaborazione tra loro e con il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. In particolare, al fine di garantire la più ampia diffusione delle noti-

zie relative alle opere di architettura contemporanea, le regioni realizzano, nell'ambito del proprio sito informatico, una specifica sezione dedicata alle predette attività, collegata con le strutture regionali e con il Centro predetti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni specifiche per garantire l'uniformità delle informazioni e dei dati ed il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

4. Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di interventi di ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi dell'articolo 6, riportano stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle opere, nonché della dichiarazione di particolare valore artistico.

Art. 10.

(Promozione dell'alta formazione e della ricerca)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentiti gli ordini professionali competenti, promuovono l'alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e con gli enti locali, sentiti gli ordini professionali competenti, favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti

scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già individuate nell'ambito dei vigenti programmi formativi.

Art. 11.

(Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, con riferimento al settore dell'architettura nonché, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al settore dell'urbanistica, svolge, in particolare, i seguenti compiti, in collaborazione con la Fondazione di cui all'articolo 13 e con le strutture regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, nonché con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi di professionisti del settore e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b) promuovere, d'intesa con le regioni e in collaborazione con le università e gli enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;

c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore;

d) promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, una spesa di 2 milioni di euro annui.

3. Per le spese di funzionamento del Centro di cui all'articolo 1 della citata legge n. 237 del 1999, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, una spesa di 50.000 euro annui.

Art. 12.

(Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce e aggiorna il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.

2. Il Piano di cui al comma 1 è redatto con cadenza biennale, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all'attuazione del Piano di cui al comma 1, individuate nei limiti di cui all'articolo 17.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, una spesa di 2,5 milioni euro annui.

Art. 13.

(Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*,

c), d) ed f), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni, costituiscono una Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, di seguito denominata «Fondazione». In particolare la Fondazione:

a) ricerca e promuove criteri, metodi e tecniche per l'ideazione e la realizzazione di progetti da opere pubbliche e di infrastrutture di elevati *standard* qualitativi;

b) formula proposte ai Ministri competenti per l'elaborazione del piano per la qualità delle costruzioni pubbliche;

c) formula proposte per l'elaborazione dei bandi di concorsi di idee e progettazione;

d) collabora con il Centro di documentazione per l'architettura e con tutte le amministrazioni e i soggetti interessati per i fini della presente legge;

e) svolge attività di consulenza e di supporto ai soggetti partecipanti.

2. Alla Fondazione possono partecipare altre amministrazioni statali, gli enti locali, soggetti pubblici e privati.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è approvato lo statuto della Fondazione.

4. Lo statuto della Fondazione indica, tra l'altro, le modalità di costituzione e di conferimento di beni e attività, gli organi di gestione, di consulenza e di controllo, nonché i criteri per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse dei soggetti privati.

Art. 14.

(*Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633*)

1. Al fine di assicurare la tutela dell'opera dell'architettura, alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, numero 5), dopo la parola: «disegni» sono inserite le seguenti: «, i progetti»;

b) all'articolo 12-ter, primo comma, dopo la parola: «industriale» sono inserite le seguenti: «ovvero un progetto dell'architettura»;

c) la rubrica del capo VII del titolo II è sostituita dalla seguente: «Diritti relativi ai progetti di lavori dell'architettura e dell'ingegneria»;

d) all'articolo 99, il primo comma è sostituito dal seguente: «All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, nonché all'autore di opere dell'architettura e dell'ingegneria, ovvero all'autore di disegni e progetti dell'architettura, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico, ovvero il disegno e il progetto dell'architettura, a scopo di lucro senza il suo consenso»;

e) all'articolo 99, secondo comma, dopo le parole: «sopra il piano o disegno» sono inserite le seguenti: «ovvero sopra il progetto e l'opera dell'architettura», e dopo le parole: «il deposito del piano o disegno» sono inserite le seguenti: «o del progetto»;

f) al capo VII del titolo II è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 99.1 - 1. Gli autori del progetto e dell'opera dell'architettura, anche nel caso in cui siano create da lavoratore dipendente, pubblico o privato, hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualifica professionale e del loro contributo all'opera,

siano menzionati sull'opera, nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni della stessa».

Art. 15.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006)

1. All'articolo 93 del codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi, forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «costruttivi» sono inserite le seguenti: «e decorativi»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la verifica dei progetti definitivi ed esecutivi avviene in contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei precedenti livelli di progettazione».

Art. 16.

(Potestà statutaria delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 11, comma 3, pari a 65.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

